

# MINISTERO DELL'INTERNO

---

---

ANNO CXXV

AGOSTO 2009

N. 8

---

# BOLLETTINO UFFICIALE DEL PERSONALE



*Data di pubblicazione: 22 febbraio 2010*



# INDICE

## DELLE MATERIE CONTENUTE NEL PRESENTE FASCICOLO

### AMMINISTRAZIONE CIVILE

Carriera prefettizia .....	<i>Pag.</i>	5
Dirigenza contrattualizzata .....	»	15
Nona qualifica - Posizione economica C3 .....	»	16
Settima qualifica - Posizione economica C1 .....	»	17
Sesta qualifica - Posizione economica B3 .....	»	20
Quinta qualifica - Posizione economica B2 .....	»	21
Terza qualifica - Posizione economica A1 .....	»	23



## AMMINISTRAZIONE CIVILE

### CARRIERA PREFETTIZIA

#### Permanenza in servizio

*Decreto ministeriale 5 agosto 2009*

*Visto alla Ragioneria n. 8992 del 2 settembre 2009*

Visto l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

Visto l'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;

Visto l'art. 72, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche, che ha innovato la disciplina in materia di trattenimenti in servizio del personale dipendente recata dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e ha riconosciuto alle amministrazioni pubbliche il potere discrezionale di accogliere le istanze di permanenza in servizio per il biennio successivo al raggiungimento del limite di età, in relazione alle proprie esigenze organizzative e funzionali;

Considerato che, ai sensi del citato articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, il collocamento a riposo del dott. D'ADDONA decorre dal 1° marzo 2009;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come integrato dall'art. 72 della legge 6 agosto 2008, n. 133 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112;

Il viceprefetto dott. Ruggero D'ADDONA è autorizzato a permanere in servizio a decorrere dal 1° marzo 2009 e fino al 30 agosto 2010.

Il predetto funzionario sarà pertanto collocato a riposo a decorrere dal 31 agosto 2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. competente ai sensi dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modifiche o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

*Decreto ministeriale 23 luglio 2009**Visto alla Ragioneria n. 8993 del 2 settembre 2009*

Visto l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

Visto l'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, così come integrato dall'art. 72 della legge 6 agosto 2008, n. 133 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

Il viceprefetto dr. Antonio CILENTO è autorizzato a permanere in servizio per il periodo di un biennio a decorrere dal 1° novembre 2009.

*Decreto ministeriale 5 agosto 2009**Visto alla Ragioneria n. 8991 il 2 settembre 2009*

Visto l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

Visto l'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, così come integrato dall'art. 72 della legge 6 agosto 2008, n. 133 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

Il viceprefetto dr. Italo MANCALEONI è autorizzato a permanere in servizio per il periodo di un biennio a decorrere dal 1° ottobre 2009.

**CESSAZIONE DAL SERVIZIO***Decreto ministeriale 6 agosto 2009**Visto alla Ragioneria n. 9018 il 2 settembre 2009*

Visto l'articolo 72, comma 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche, che ha preVisto, per le amministrazioni pubbliche, la facoltà di risoluzione del rapporto di lavoro del personale che abbia maturato il solo requisito dell'anzianità di 40 anni di servizio effettivo, previo preavviso di sei mesi;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

Visto l'articolo 72, comma 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche,

Ai sensi dell'articolo 72, comma 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche, il Prefetto dott. ssa Annamaria CANCELLIERI cessa dal servizio a decorrere dal 1° novembre 2009.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. competente, ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modifiche o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

*Decreto ministeriale 6 agosto 2009*

*Visto alla Ragioneria n. 9014 il 2 settembre 2009*

Visto l'articolo 72, comma 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche, che ha previsto per le amministrazioni pubbliche, la facoltà di risoluzione del rapporto di lavoro del personale che abbia maturato il solo requisito dell'anzianità di 40 anni di servizio effettivo, previo preavviso di sei mesi;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

Visto l'articolo 72, comma 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche,

Ai sensi dell'articolo 72, comma 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche, il Prefetto dr. Piero MATTEI cessa dal servizio a decorrere dal 1° novembre 2009.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. competente, ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modifiche o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

*Decreto ministeriale 6 agosto 2009*

*Visto alla Ragioneria n. 9004 il 2 settembre 2009*

Visto l'articolo 72, comma 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche, che ha previsto, per le amministrazioni pubbliche, la facoltà di risoluzione del rapporto di lavoro del personale che abbia maturato il solo requisito dell'anzianità di 40 anni di servizio effettivo, previo preavviso di sei mesi;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

Visto l'articolo 72, comma 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche,

Ai sensi dell'articolo 72, comma 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche, il Prefetto dott. Paolo CALVO cessa dal servizio a decorrere dal 1° novembre 2009.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. competente, ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modifiche o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

*Decreto ministeriale 6 agosto 2009*

*Visto alla Ragioneria n. 9006 il 2 settembre 2009*

Visito l'articolo 72, comma 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche, che ha preVisto, per le amministrazioni pubbliche, la facoltà di risoluzione del rapporto di lavoro del personale che abbia maturato il solo requisito dell'anzianità di 40 anni di servizio effettivo, previo preavviso di sei mesi;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

Visto l'articolo 72, comma 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche,

Ai sensi dell'articolo 72, comma 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche, il Prefetto dr. Francesco CAMERINO cessa dal servizio a decorrere dal 1° novembre 2009.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. competente, ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modifiche o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

*Decreto ministeriale 6 agosto 2009*

*Visto alla Ragioneria n. 9012 il 2 settembre 2009*

Visto l'articolo 72, comma 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche, che ha previsto, per le amministrazioni pubbliche, la facoltà di risoluzione del rapporto di lavoro del personale che abbia maturato il solo requisito dell'anzianità di 40 anni di servizio effettivo, previo preavviso di sei mesi;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

Visto l'articolo 72, comma 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche,



Ai sensi dell'articolo 72, comma 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche, il Prefetto dott. ssa Eleonora MAFFEI cessa dal servizio a decorrere dal 1° novembre 2009.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. competente, ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modifiche o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

*Decreto ministeriale 6 agosto 2009*

*Visto alla Ragioneria n. 9010 il 2 settembre 2009*

Visto l'articolo 72, comma 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche, che ha preVisto, per le amministrazioni pubbliche, la facoltà di risoluzione del rapporto di lavoro del personale che abbia maturato il solo requisito dell'anzianità di 40 anni di servizio effettivo, previo preavviso di sei mesi;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

Visto l'articolo 72, comma 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche,

Ai sensi dell'articolo 72, comma 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche, il Prefetto dr. Salvatore GULLOTTA cessa dal servizio a decorrere dal 1° novembre 2009.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. competente, ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modifiche o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

*Decreto ministeriale 6 agosto 2009*

*Visto alla Ragioneria n. 2007 il 2 settembre 2009*

Visto l'articolo 72, comma 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche, che ha previsto, per le amministrazioni pubbliche, la facoltà di risoluzione del rapporto di lavoro del personale che abbia maturato il solo requisito dell'anzianità di 40 anni di servizio effettivo, previo preavviso di sei mesi;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

Visto l'articolo 72, comma 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche,

Ai sensi dell'articolo 72, comma 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche, il Prefetto dr. Giuseppe URBANO cessa dal servizio a decorrere dal 1° novembre 2009.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. competente, ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modifiche o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

*Decreto ministeriale 6 agosto 2009*

*Visto alla Ragioneria n. 9009 il 2 settembre 2009*

Visto l'articolo 72, comma 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, I convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche, che ha previsto,

per le amministrazioni pubbliche, la facoltà di risoluzione del rapporto di lavoro del personale che abbia maturato il solo requisito dell'anzianità di 40 anni di servizio effettivo, previo preavviso di sei mesi;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

Visto l'articolo 72, comma 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche,

Ai sensi dell'articolo 72, comma 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche, il Prefetto dr. Carlo DE STEFANO cessa dal servizio a decorrere dal 28 dicembre 2009.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR. competente, ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modifiche o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

*Decreto ministeriale 6 agosto 2009*

*Visto alla Ragioneria n. 9005 il 2 settembre 2009*

Visto l'articolo 72, comma 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche, che ha previsto, per le amministrazioni pubbliche, la facoltà di risoluzione del rapporto di lavoro del personale che abbia maturato il solo requisito dell'anzianità di 40 anni di servizio effettivo, previo preavviso di sei mesi;

Visto l'at. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

Visto l'articolo 72, comma 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche,

Ai sensi dell'articolo 72, comma 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche, il Prefetto dott. Bruno PETTINATO cessa dal servizio a decorrere dal 1° novembre 2009.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR. competente, ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modifiche o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

*Decreto ministeriale 6 agosto 2009*

*Visto alla Ragioneria n. 9016 il 2 settembre 2009*

Visto l'articolo 72, comma 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche, che ha previsto, per le amministrazioni pubbliche, la facoltà di risoluzione del rapporto di lavoro del personale che abbia maturato il solo requisito dell'anzianità di 40 anni di servizio effettivo, previo preavviso di sei mesi;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

Visto l'articolo 72, comma 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche,

Ai sensi dell'articolo 72, comma 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche, il Prefetto dr. Marcello Raffaele CILIBERTI cessa dal servizio a decorrere dal 1° novembre 2009.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. competente, ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modifiche o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

*Decreto ministeriale 6 agosto 2009*

*Visto alla Ragioneria n. 9015 il 2 settembre 2009*

Visto l'articolo 72, comma 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche, che ha previsto, per le amministrazioni pubbliche, la facoltà di risoluzione del rapporto di lavoro del personale che abbia maturato il solo requisito dell'anzianità di 40 anni di servizio effettivo, previo preavviso di sei mesi;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

Visto l'articolo 72, comma 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche,

Ai sensi dell'articolo 72, comma 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche, il Prefetto dr. Piero CESARI cessa dal servizio a decorrere dal 1° novembre 2009.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR. competente, ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modifiche o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

*Decreto ministeriale 6 agosto 2009*

*Visto alla Ragioneria n. 9008 il 2 settembre 2009*

Visto l'articolo 72, comma 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche, che ha previsto, per le amministrazioni pubbliche, la facoltà di risoluzione del rapporto di lavoro del personale che abbia maturato il solo requisito dell'anzianità di 40 anni di servizio effettivo, previo preavviso di sei mesi;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

Visto l'articolo 72, comma 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche,

Ai sensi dell'articolo 72, comma 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche, il Prefetto dr. Francesco COLUCCI cessa dal servizio a decorrere dal 20 novembre 2009.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. competente, ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modifiche o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

*Decreto ministeriale 6 agosto 2009*

*Visto alla Ragioneria n. 9017 il 2 settembre 2009*

Visto l'articolo 72, comma 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche, che ha previsto, per le amministrazioni pubbliche, la facoltà di risoluzione del rapporto di lavoro del personale che abbia maturato il solo requisito dell'anzianità di 40 anni di servizio effettivo, previo preavviso di sei mesi;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.1092;

Visto l'articolo 72, comma 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche,

Ai sensi dell'articolo 72, comma 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche, il Prefetto dr. Rodolfo Ignazio POLI cessa dal servizio a decorrere dal 1° novembre 2009.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR. competente, ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modifiche o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

*Decreto ministeriale 6 agosto 2009*

*Visto alla Ragioneria n. 9011 il 2 settembre 2009*

Visto l'articolo 72, comma 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche, che ha previsto, per le amministrazioni pubbliche, la facoltà di risoluzione del rapporto di lavoro del personale che abbia maturato il solo requisito dell'anzianità di 40 anni di servizio effettivo, previo preavviso di sei mesi;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

Visto l'articolo 72, comma 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche,

Ai sensi dell'articolo 72, comma 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche, il Prefetto dr. Paolo COSSU cessa dal servizio a decorrere dal 1° novembre 2009.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. competente, ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modifiche o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

*Decreto ministeriale 6 agosto 2009*

*Visto alla Ragioneria n. 9013 il 2 settembre 2009*

Visto l'articolo 72, comma 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche, che ha previsto, per le amministrazioni pubbliche, la facoltà di risoluzione del rapporto di lavoro del personale che abbia maturato il solo requisito dell'anzianità di 40 anni di servizio effettivo, previo preavviso di sei mesi;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

Visto l'articolo 72, comma 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche,

Ai sensi dell'articolo 72, comma 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche, il Prefetto dr. Giuseppe MANTINEO cessa dal servizio a decorrere dal 1° novembre 2009.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. competente, ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modifiche o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

*Decreto ministeriale 29 giugno 2009*

*Visto alla Ragioneria n. 9003 il 2 settembre 2009*

Visto l'articolo 65 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto l'art. 7, comma 7, del d.P.R. 4 aprile 2008, n. 105;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

Il viceprefetto dr.ssa Giuliana DIGILIO cessa dall'impiego alle dipendenze dell'Amministrazione Civile dell'Interno a far tempo dal 15 ottobre 2008.

### **Collocamenti a riposo**

*Decreto ministeriale 6 agosto 2009*

*Visto alla Ragioneria n. 9028 il 2 settembre 2009*

Visto l'articolo 72, comma 7 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche, che ha innovato la disciplina in materia di trattenimenti in servizio del personale dipendente recata dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e ha riconosciuto alle amministrazioni pubbliche il potere discrezionale di accogliere le istanze di permanenza in servizio per il biennio successivo al raggiungimento del limite d'età, in relazione alle proprie esigenze organizzative e funzionali;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

Visto l'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, così come integrato dall'articolo 72, comma 7 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,

Il Prefetto dott. Antonio RECCHIONI, nato il 9 novembre 1944, è collocato a riposo a decorrere dal 1° dicembre 2009.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR. competente, ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modifiche o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del-

l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

*Decreto ministeriale 6 agosto 2009*

*Visto alla Ragioneria n. 9027 il 2 settembre 2009*

Visto l'articolo 72, comma 7 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche, che ha innovato la disciplina in materia di trattenimenti in servizio del personale dipendente recata dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e ha riconosciuto alle amministrazioni pubbliche il potere discrezionale di accogliere le istanze di permanenza in servizio per il biennio successivo al raggiungimento del limite d'età, in relazione alle proprie esigenze organizzative e funzionali;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

Visto l'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, così come integrato dall'articolo 72, comma 7 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,

Il Prefetto dott. Sandro CALVOSA, nato il 5 ottobre 1944, è collocato a riposo a decorrere dal 1° novembre 2009.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR. competente, ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modifiche o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

## **DIRIGENZA CONTRATTUALIZZATA**

### **Dimissioni dall'impiego**

*Decreto ministeriale 23 luglio 2009*

*Visto alla Ragioneria n. 9002 il 2 settembre 2009*

Visto il C.C.N.L. del personale con qualifica dirigenziale - comparto ministeri - che prevedono tra le cause di cessazione del rapporto di lavoro il recesso del dirigente. comunicato per iscritto all'amministrazione di appartenenza, rispettando i termini di preavviso previsti;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Il rapporto di lavoro del dirigente di II fascia, dott. Mario FERRI, cesserà, per dimissioni, a far tempo dal 1° agosto 2009.

### **Collocamenti a riposo**

*Decreto ministeriale 7 agosto 2009*

*Visto alla Ragioneria n. 9594 il 14 settembre 2009*

Visto l'articolo 72, comma 7 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche, che ha innovato la disciplina in materia di trattenimenti in servizio del personale dipendente recata dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e ha riconosciuto alle amministrazioni pubbliche il potere discrezionale di accogliere le istanze di permanenza in servizio per il biennio successivo al raggiungimento del limite d'età, in relazione alle proprie esigenze organizzative e funzionali;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, così come integrato dall'articolo 72, comma 7 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,

Per i motivi nelle premesse specificati, il rag. Alessandro Di SANTO, nato il 9 settembre 1944, è collocato a riposo a decorrere dal 1° ottobre 2009.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. competente, ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modifiche o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

## **NONA QUALIFICA - POSIZIONE ECONOMICA C3**

### **Permanenza in Servizio**

*Decreto ministeriale 24 luglio 2009*

*Visto alla Ragioneria n. 9370 il 9 settembre 2009*

Considerato che, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, il collocamento a riposo del dott. CARUSO per raggiunti limiti di età decorre dal 10 marzo 2009;

Visto l'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'articolo 72 del decreto legge n. 112 in data 25 giugno 2008, convertito in legge del 6 agosto 2008, n. 133;



Vista la direttiva del Ministro dell'Interno in data 31 marzo 2009;

Il direttore amministrativo dott. Pietro CARUSO permane in servizio oltre il limite di età stabilito per il collocamento a riposo per un periodo di due anni, a decorrere dal 1° marzo 2009.

### **Cessazione dal servizio**

*Decreto ministeriale 30 luglio 2009*

*Visto alla Ragioneria n. 9582 il 14 settembre 2009*

Visto il decreto ministeriale in data 23 dicembre 2008 con il quale il direttore amministrativo contabile dott. Felice IRACÀ, già in servizio presso la Prefettura - UTG di Reggio Calabria, vincitore del concorso pubblico ed titoli ed esami a n. 45 posti di dirigente presso la Giunta Regionale della Calabria, è stato collocato, a domanda, in aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, ai sensi dell'art. 7, comma 8 del contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del C.C.N.L., a decorrere dal 1° gennaio 2009 per la durata di sei mesi del periodo di prova, nonché all'esito del prescritto giudizio di idoneità previsto per il superamento del suddetto periodo.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

#### **DISPONE**

Il rapporto di lavoro del direttore amministrativo contabile dott. Felice IRACA' alle dipendenze dell'Amministrazione Civile dell'Interno, è risolto, a domanda, a seguito dell'opzione del dipendente per la Giunta Regionale della Calabria, a decorrere dal 1° luglio 2009.

## **SETTIMA QUALIFICA - POSIZIONE ECONOMICA C1**

### **Permanenze in servizio**

*Decreto ministeriale 24 luglio 2009*

*Visto alla Ragioneria n. 9368 il 9 settembre 2009*

Considerato che, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, il collocamento a riposo della signora CROCE per raggiunti limiti di età decorre dal 1° marzo 2009;

Visto l'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'articolo 72 del decreto legge n. 112 in data 25 giugno 2008, convertito in legge del 6 agosto 2008, n. 133;

Vista la direttiva del Ministro dell'interno in data 31 marzo 2009;

## DISPONE

che il collaboratore amministrativo signora Pierina CROCE permanga in servizio oltre il limite di età stabilito per il collocamento a riposo dal 1° marzo 2009 all'8 febbraio 2010.

*Decreto ministeriale 24 luglio 2009*

*Visto alla Ragioneria n. 9369 il 9 settembre 2009*

Considerato che, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, il collocamento a riposo del sig. MAINARDI per raggiunti limiti di età decorre dal 1° giugno 2009;

Visto l'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'articolo 72 del decreto legge n. 112 in data 25 giugno 2008, convertito in legge del 6 agosto 2008, n. 133;

Vista la direttiva del Ministro dell'Interno in data 31 marzo 2009;

## DISPONE

che il collaboratore amministrativo sig. Nicola MAINARDI permanga in servizio oltre il limite di età stabilito per il collocamento a riposo per un periodo di due anni, a decorrere dal 1° giugno 2009.

*Decreto ministeriale 24 luglio 2009*

*Visto alla Ragioneria n. 9371 il 9 settembre 2009*

Considerato che, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.1092, il collocamento a riposo della signora STABILE per raggiunti limiti di età decorre dal 1° giugno 2009;

Visto l'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'articolo 72 del decreto legge n. 112 in data 25 giugno 2008, convertito in legge del 6 agosto 2008, n.133;

Vista la direttiva del Ministro dell'Interno in data 31 marzo 2009;

## DISPONE

che il collaboratore amministrativo signora Annunziata STABILE permanga in servizio oltre il limite di età stabilito per il collocamento a riposo per un periodo di due anni, a decorrere dal 1° giugno 2009.

*Decreto ministeriale 24 luglio 2009**Visto alla Ragioneria n. 9373 il 9 settembre 2009*

Considerato che, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.1092, il collocamento a riposo della signora POSTERARO per raggiunti limiti di età decorre dal 1 aprile 2009;

Visto l'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'articolo 72 del decreto legge n. 112 in data 25 giugno 2008, convertito in legge del 6 agosto 2008, n.133;

Vista la direttiva del Ministro dell'Interno in data 31 marzo 2009;

## DISPONE

che il collaboratore amministrativo signora Carmen POSTERARO permanga in servizio, oltre il limite di età stabilito per il collocamento a riposo, per un periodo di due anni, a decorrere dal 1° aprile 2009.

*Decreto ministeriale 24 luglio 2009**Visto alla Ragioneria n. 9374 il 9 settembre 2009*

Considerato che, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, il collocamento a riposo della sig.ra DI LULLO per raggiunti limiti di età decorre dal 1° maggio 2009;

Visto l'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'articolo,16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'articolo 72 del decreto legge n. 112 in data 25 giugno 2008, convertito in legge del 6 agosto 2008, n. 133;

Vista la direttiva del Ministro dell'interno in data 31 marzo 2009;

## DISPONE

che il collaboratore amministrativo sig.ra Luana Nunzia DI LULLO permanga in servizio oltre il limite di età stabilito per il collocamento a riposo per un periodo di due anni, a decorrere dal 1° maggio 2009.

**Dimissioni dall'impiego***Decreto ministeriale 7 luglio 2009**Visto alla Ragioneria n. 9001 il 2 settembre 2009*

Vista la legge 8 agosto 1995 n. 335;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

## PRENDE ATTO

che il rapporto di lavoro del traduttore interprete signora Maria Gabriella DEL SORDO cessa a decorrere dal 3 agosto 2009, per dimissioni della dipendente, che ha rispettato i termini di preavviso.

*Decreto ministeriale 13 luglio 2009*

*Visto alla Ragioneria n. 9000 il 2 settembre 2009*

Tenuto conto che l'istanza dell'impiegato è stata presentata nei termini di preavviso indicati dall'articolo 28 ter del C.C.N.L. - comparto Ministeri, introdotto dall'articolo 6 del Contratto Integrativo sottoscritto in data 22 ottobre 1997;

Vista la legge 8 agosto 1995 n. 335;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

## PRENDE ATTO

che il rapporto di lavoro del collaboratore informatico signora DI LUZIO Lina Lucia, cessa a decorrere dal 1° settembre 2009, per dimissioni della dipendente, che ha rispettato i termini di preavviso.

**SESTA QUALIFICA - POSIZIONE ECONOMICA B3****Dimissioni dall'impiego**

*Decreto ministeriale 12 giugno 2009*

*Visto alla Ragioneria n. 8997 addì 02 09 2009*

Considerato che la signora BORSI ha rispettato il termine di preavviso previsto per i dipendenti con anzianità di servizio di oltre dieci anni, dall'articolo 28-ter del contratto collettivo nazionale di lavoro - Comparto Ministeri, aggiunto dall'articolo 6 del c.c.n.l. integrativo sottoscritto in data 22 ottobre 1997;

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 247;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

## PRENDE ATTO

che il rapporto di lavoro dell'assistente amministrativo signora Maria Assunta BORSI cessa a decorrere dal 1° luglio 2009, per dimissioni della dipendente, nel rispetto dei termini di preavviso.

*Decreto ministeriale 19 giugno 2009*

*Visto alla Ragioneria n. 9585 il 14 settembre 2009*

Tenuto conto che l'istanza dell'impiegato è stata presentata nei termini di preavviso previsti dall'articolo 28-ter introdotto con l'articolo 6 del Contratto Integrativo del C.C.N.L. - comparto Ministeri - sottoscritto in data 22 ottobre 1997;

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244;

#### PRENDE ATTO

che il rapporto di lavoro del signor RICCIARDI Emilio, assistente amministrativo contabile, cessa a decorrere dal 31 ottobre 2009, per dimissioni del dipendente che ha rispettato i termini di preavviso.

#### Cessazione dall'impiego

*Decreto ministeriale 15 luglio 2009*

*Visto alla Ragioneria n. 9581 il 14 settembre 2009*

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

#### DISPONE

che il signor Germano D'ANTONIO, assistente informatico, trasferito in via definitiva nella consistenza organica istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, cessa dall'impiego alle dipendenze dell'Amministrazione Civile dell'Interno a decorrere dal 6 aprile 2009.

### QUINTA QUALIFICA - POSIZIONE ECONOMICA B2

#### Inquadramenti

*Decreto ministeriale 11 settembre 2009*

*Visto alla Ragioneria n. 9661 il 17 settembre 2009*

Visto il ricorso presentato dall'aiuto educatore Raffaele Di Leonardo in data 10 settembre 2007 ex art. 700 c.p.c. avverso l'esclusione del corso di riqualificazione per l'accesso al profilo professionale in argomento trasformato successivamente, per rinuncia da parte del legale rappresentante dell'interessato, in ricorso ex art. 414 c.p.c.;

Considerato che il Tribunale di Fermo - Sezione Lavoro, con sentenza n. 51/08 del 9 aprile 2008, notificata in data 24 giugno 2008, ha riconosciuto il diritto del predetto dipendente a partecipare al corso di riqualificazione in quanto utilmente collocato nella relativa graduatoria;

Ritenuto, pertanto, in attesa dell'esito dell'appello proposto in data 24 giugno 2008 dall'Amministrazione avverso la citata pronuncia, di dover ottemperare alla medesima, ai sensi dell'articolo 431 c.p.c.;

Considerato che il dipendente in questione ha completato nel corrente anno il -suindicato corso conseguendo l'idoneità finale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2006 concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali delle aree funzionali e delle posizioni economiche del personale contrattualizzato dell'Amministrazione civile dell'interno

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 2006, con il quale si è provveduto a rimodulare le summenzionate dotazioni organiche;

Visto il decreto ministeriale 23 agosto 2006, con il quale il personale / contrattualizzato dell'Amministrazione civile dell'Interno, così come determinato e rimodulato in base ai citati decreti, è stato ripartito nei singoli profili professionali:

Considerato che per il profilo professionale di educatore sussiste vacanza nella corrispondente dotazione organica;

#### Art. 1.

Per le motivazioni indicate in premessa, l'aiuto educatore Raffaele Di Leonardo viene collocato a titolo provvisorio, in attesa dell'esito dell'appello, nella graduatoria della procedura selettiva per la copertura di 5 posti nel profilo professionale di educatore, posizione economica B2, dopo il dipendente Massimo Marziali ed è inquadrato nel profilo professionale di cui trattasi con decorrenza giuridica dal 19 dicembre 2007 ed economica dalla data del presente provvedimento, andando a prendere posto nel molo d'anzianità dopo il dipendente summenzionato.

#### Art. 2.

Al dipendente Raffaele Di Leonardo verrà attribuito lo stipendio annuo lordo di 18.197,67 euro, oltre la retribuzione individuale di anzianità ed ogni altro assegno personale non riassorbibile e-non rivalutabile ove acquisiti con precedenti provvedimenti, la tredicesima mensilità, nonché il trattamento accessorio così come previsti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri, sottoscritto il 14 settembre 2007.

Gli importi di cui sopra verranno rivalutati in relazione a quanto disposto dai vigenti Contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Ministeri.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al giudice ordinario ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro i termini previsti dalla normativa vigente.

**Permanenza in servizio**

*Decreto ministeriale 27 luglio 2009*

*Visto alla Ragioneria n. 9375 il 9 settembre 2009*

Considerato che, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, il collocamento a riposo della signora MAZZOCCHI per raggiunti limiti di età decorre dal 10 maggio 2009;

Visto l'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vistò l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legge n. 112 in data 25 giugno 2008, convertito in legge del 6 agosto 2008, n.133;

Vista la direttiva del Ministro dell'interno in data 31 marzo 2009;

DISPONE

che l'operatore amministrativo contabile signora Maria Elvira MAZZOCCHI permanga in servizio oltre il limite di età stabilito per il collocamento a riposo per un periodo di due anni, a decorrere dal 1° maggio 2009.

**TERZA QUALIFICA - POSIZIONE ECONOMICA A1****Permanenza in servizio**

*Decreto ministeriale 23 luglio 2009*

*Visto alla Ragioneria n. 9376 il 9 settembre 2009*

Visto l'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247;

Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legge n. 112 in data 25 giugno 2008, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133;

DISPONE

che il signor Giuseppe PIZZONIA, ausiliario, permanga in servizio dal 1° giugno al 30 settembre 2009.

**Dimissioni dall'impiego**

*Decreto ministeriale 30 giugno 2009*

*Visto alla Ragioneria n. 9584 il 14 settembre 2009*

Considerato che il signor GIULIANO, ha rispettato il termine di preavviso, previsto per i dipendenti con anzianità di servizio di oltre dieci anni, dall'articolo 28-ter,

del contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto Ministeri, aggiunto dall'articolo 6 del c. c n. 1. integrativo sottoscritto in data 22 ottobre 1997;

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 247;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

PRENDE ATTO

che il rapporto di lavoro del signor Leonardo GIULIANO, ausiliario, cessa a decorrere dal 31 luglio 2009, per dimissioni del dipendente, che ha rispettato i termini di preavviso.

*Decreto ministeriale 8 luglio 2009*

*Visto alla Ragioneria n. 9589 il 14 settembre 2009*

Considerato che il signor FABIETTI ha rispettato il termine di preavviso, prevista per i dipendenti con anzianità di servizio di oltre dieci anni, dall'articolo 28-ter, del contratto collettivo nazionale di lavoro - Comparto Ministeri, aggiunto dall'articolo 6 del c.c.n.l. integrativo sottoscritto in data 22 ottobre 1997;

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 247;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

PRENDE ATTO

che il rapporto di lavoro del signor Vando FABIETTI, aiuto manutentore, cessa a decorrere dal 1° ottobre 2009, per dimissioni del dipendente, che ha rispettato i termini di preavviso.

*Decreto ministeriale 9 giugno 2009*

*Visto alla Ragioneria n. 9583 il 14 settembre 2009*

Considerato che il signor FERRAZZANO ha, rispettato il termine di preavviso, previsto per i dipendenti con anzianità di servizio di oltre dieci anni, dall'articolo 28-ter, del contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto Ministeri, aggiunto dall'articolo 6 del c. c n. 1. integrativo sottoscritto in data 22 ottobre 1997;

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 247;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

PRENDE ATTO

che il rapporto di lavoro del signor Antonio FERRAZZANO, addetto ai servizi di ristorazione, cessa a decorrere dal 1° luglio 2009, per dimissioni del dipendente, che ha rispettato i termini di preavviso.





---

(MOD-BP-09-121-089) Roma 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



